

Roma, 19 settembre 2000  
Prot. n. 0271/00/F.5.  
CIRC. N. 16308

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Cassa integrazione guadagni straordinaria e integrazioni salariali per contratto di solidarietà - Semplificazione delle procedure per la concessione dei trattamenti - D.p.r. 10 giugno 2000, n. 218 - Circolare ministeriale.

Facciamo riferimento e seguito alla nostra precedente comunicazione sull'argomento in oggetto (v. Prot. n. 0166/00 del 14 giugno 2000) per segnalare che il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (d.p.r. 1° giugno 2000, n. 213) è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 181 del 4 agosto u.s..

Quanto ai contenuti del Regolamento, le modifiche più rilevanti apportate alla precedente disciplina sono:

**esame congiunto:**

- la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale che provoca il ricorso alla cassa integrazione va presentata entro tre giorni dalla comunicazione iniziale dell'azienda alle rappresentanze sindacali o ai sindacati (cfr. art. 5 della legge n. 164/1975);
- la richiesta - da parte della stessa azienda o degli organismi rappresentativi dei lavoratori - va presentata al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità produttive interessate dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria;
- nel caso di unità produttive site in regioni diverse, la richiesta va inoltrata direttamente al Ministero del lavoro;

- agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale o regionale del lavoro;

**istanza aziendale:** questa va presentata direttamente al Ministero del lavoro, anche per via telematica, e può riferirsi ad un periodo massimo di dodici mesi. Per la presentazione della domanda resta confermato il termine perentorio dei 25 giorni, decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio il ricorso alla cassa integrazione (cfr. art. 7, l. n. 164/1975); tale termine perentorio riguarda non solo la domanda iniziale di riconoscimento del programma aziendale, ma anche le successive richieste di proroga del trattamento di integrazione salariale, con l'unica eccezione delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria o a procedure concorsuali;

**decreti ministeriali:** i decreti ministeriali di concessione del trattamento integrativo hanno validità annuale; solo per i primi dodici mesi di intervento per le causali della ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale verranno emanati due decreti, ciascuno con validità semestrale. Da notare che per tali causali le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale dopo i primi sei mesi sono subordinate all'esito positivo degli accertamenti ispettivi sulla regolare attuazione del programma da parte dell'azienda condizione che - a differenza di quanto avveniva prima - non sembra sussistere per l'emanazione del primo decreto semestrale di concessione delle integrazioni. Tale primo decreto dovrebbe quindi essere emanato, nella sostanza, essenzialmente sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda. Si potrà pertanto porre il problema di un'eventuale annullamento successivo, con conseguente revoca del trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora dagli accertamenti effettuati dai servizi ispettivi del Ministero risultasse la mancata attuazione o, al limite, l'inesistenza di fatto del programma di ristrutturazione aziendale;

**durata del procedimento:** in caso di crisi e per il primo semestre di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, salvo proroghe dovute a specifiche esigenze istruttorie, il decreto di concessione delle integrazioni salariali straordinarie è emanato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza aziendale; per il secondo semestre di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, entro 30 giorni dalla ricezione degli accertamenti ispettivi; per periodi successivi ai primi dodici mesi, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza aziendale di proroga. Nel caso di ristrutturazioni di imprese con più di mille dipendenti e con unità produttive ubicate in due o più regioni, i termini di cui sopra sono rispettivamente di sessanta, trenta e novanta giorni.

Sull'argomento è intervenuto anche il Ministero del lavoro con circolare n. 61/2000 del 23 agosto 2000.

Circa l'**entrata in vigore del Regolamento**, il Ministero chiarisce che tutte le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento soggiacciono alla previgente disciplina. Le domande di cassa integrazione guadagni o di solidarietà eventualmente ricevute dalle Direzioni provinciali a decorrere dal 19 agosto vanno da queste trasmesse, con il mezzo più veloce, alla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza, Div. XI.

Con riferimento all'**esame congiunto**, propedeutico alla presentazione della domanda di intervento della cigs, lo stesso avviene presso gli uffici della regione in cui sono ubicate le unità produttive interessate dalle riduzioni di attività. Ciò in quanto la formulazione dell'art. 2 del Regolamento ha recepito quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, divenuto definitivamente operativo a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1999, che attribuisce alle regioni le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro.

Le **domande** volte all'ottenimento delle integrazioni salariali straordinarie vanno presentate direttamente o inviate con raccomandata A/R al seguente indirizzo:

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale – Divisione XI  
Via Flavia, 6 – 00187 Roma*

Le domande vanno presentate in tre copie, di cui una in bollo, continuando ad utilizzare il mod. CIGS/97.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata A/R ovvero la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio ministeriale, cui la domanda è presentata direttamente.

Per quanto riguarda l'inoltro in via telematica della domanda (possibilità prevista dall'art. 11 del Regolamento), il Ministero fa riserva di fornire più precise indicazioni con successiva circolare. Allo stato, pertanto, l'invio delle domande delle imprese per l'intervento della cigs può avvenire solo in forma cartacea.

Le indicazioni ministeriali di cui sopra sono valide anche per le istanze volte al riconoscimento delle integrazioni straordinarie per il contratto di solidarietà, per le quali, però, non si applica il termine di presentazione. Tali istanze vanno presentate –

sempre in tre copie, di cui una in bollo – mediante l'utilizzo dei modelli CDS/1 e CDS/2 (e non più del modello CDS/3).

Per quanto riguarda gli **accertamenti ispettivi** nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, le domande di intervento della cigs vanno contestualmente presentate o inviate al Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Anche all'organo ispettivo le domande vanno presentate in tre copie, ma senza necessità del bollo.

Le cosiddette **“istanze di riesame”** (volte, cioè, in caso di esito negativo, ad ottenere un ulteriore pronunciamento dell'organo amministrativo, sulla base di elementi di merito nuovi o non sufficientemente valutati) vanno presentate dalle aziende direttamente alla Div. XI della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza del Ministero del lavoro. La verifica di servizi ispettivi sulla effettiva situazione aziendale, alla luce dei nuovi elementi addotti nell'istanza di riesame, sarà attivata dagli uffici ministeriali.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis  
DIRETTORE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

Rt/it